

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI

- 1.1 La società venditrice ed il compratore convengono che le vendite che verranno fra loro stipulate con oggetto le merci prodotte o commerciate dalla venditrice, saranno automaticamente regolate, in forza della sottoscrizione di questo accordo, dalla normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita di seguito indicate, che ne costituiranno sempre parte integrante.
- 1.2 Le condizioni di vendita potranno essere modificate da altre condizioni, solo se espressamente concordate per iscritto.
- 1.3 Le vendite si intendono perfezionate mediante l'accettazione dell'ordine del compratore fatta per iscritto dalla venditrice. Quando anche l'ordine del compratore e/o la conferma d'ordine della venditrice non riportino espressamente il riferimento a queste condizioni generali esse si applicano in ogni caso, purché siano state sottoscritte in occasione anche della stipula di un unico contratto. Per la conclusione delle vendite è sufficiente che il consenso delle parti verta sulle condizioni essenziali quali il prezzo, le modalità di pagamento, la quantità e le caratteristiche della merce.
- 1.4 La venditrice potrà proporre la modifica di queste condizioni generali di vendita, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata al compratore. L'esecuzione degli ordini del compratore accettati dalla venditrice verrà fatta nel rispetto di queste condizioni di vendita. Le modifiche delle condizioni entreranno in vigore fra venditrice e compratore solo quando saranno state accettate dal compratore, mediante conferma scritta. In mancanza di tale accettazione, per i rapporti in fase di esecuzione al momento della richiesta di modifica inviata dalla venditrice, continueranno ad applicarsi fra le parti queste condizioni di vendita.

2. QUANTITÀ

- 2.1 Le quantità di merci vendute si intendono quelle indicate dalla venditrice nella conferma d'ordine, salvo rilievi motivati espressi dal compratore entro 10 gg. dal ricevimento della conferma d'ordine, e salva successiva accettazione della venditrice. Per le quantità consegnate è consentita una tolleranza di peso in più o in meno del 10% rispetto a quello previsto nella conferma d'ordine.
- 2.2 Il compratore decade dal diritto al ritiro della merce dichiarata pronta e non prelevata alle scadenze convenute. Qualora la fornitura venisse eseguita ugualmente, il compratore dovrà rimborsare alla venditrice, i maggiori oneri di deposito delle merci. La venditrice potrà pretendere la risoluzione, o chiedere l'adempimento del contratto di vendita per le quantità non ritirate alle scadenze convenute, fermo il diritto al pagamento di quanto ritirato dall'acquirente e al risarcimento di eventuali danni.

3. QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLE MERCI

- 3.1 L'ordine del compratore si riferisce sempre a merci con le caratteristiche produttive della venditrice, conformi a quanto è indicato nei cataloghi della stessa ovvero a quanto descritto nella conferma d'ordine. Le merci saranno idonee all'impiego normale previsto fra le parti e conformi alla produzione normale della venditrice. Per merci di impiego eccezionale e non conformi agli standard della venditrice, sarà necessario l'accordo di vendita scritto fra venditore e compratore.
- 3.2 Per le merci predisposte su disegno del compratore, le caratteristiche saranno desumibili dai disegni e o dai campioni forniti o accettati dal compratore. Senza apposita dichiarazione contraria scritta, l'acquirente, ordinando la merce, conferma sotto responsabilità propria e personale del soggetto che in nome e per conto suo farà l'ordine, che l'ordine riguarda merce non coperta da brevetti o da altri diritti di produzione e commercializzazione in esclusiva spettanti all'acquirente o a terzi.
- 3.3 Se l'acquirente vuole che la produzione della venditrice sia fatta e venduta con esclusiva a suo favore, specie se ottenuta con matrici costruite in base a progetto fornito dall'acquirente, deve espressamente precisarlo con una indicazione scritta contenuta nell'ordine. La condizione imporrà alla venditrice il divieto di usare la matrice per produrre profilati a favore di terzi e di produrre gli stessi profilati con altra e diversa matrice. Il divieto viene posto nel nulla nel caso la venditrice accetti che il profilato - non coperto da brevetto - è composto solo da elementi essenziali, con esclusione di quelli caratterizzanti, oppure che esso è divulgato.
- 3.4 Il vincolo contrattuale imposto alla venditrice di produrre e vendere in esclusiva all'acquirente, comporta l'obbligo dell'acquirente di pagare integralmente le spese di progettazione, di fabbricazione e manutenzione della matrice, nonché del suo deposito. Il prezzo terrà conto del vincolo posto. Il vincolo non potrà superare il termine di 3 anni.
- 3.5 Le matrici per le quali l'acquirente abbia dato un concorso di spesa, o abbia pagato integralmente le spese di progetto e di costruzione, sono di esclusiva proprietà della venditrice.
- 3.6 Se la produzione e vendita è fatta su campione, le sue qualità condizioneranno solo in via approssimativa la produzione.
- 3.7 Le attrezzature sopraccitate sono ordinate per conto Vs. e su Vs. disegno e sono soggette a contributo spese a fondo perduto. La proprietà ed il possesso sono della ALU BRIXIAS r.l. la quale si impegna, a conservare dette attrezzature per 36 mesi dalla data dell'ultima consegna: le attrezzature sono a Voi riservate e potranno essere utilizzate per terzi solo ed esclusivamente previa vs. autorizzazione scritta.

4. PREZZI

- 4.1 I prezzi indicati nella conferma d'ordine, ove diversi da quelli contenuti nell'ordine, si intendono accettati se non contestati nel termine di 10 gg. dalla spedizione della conferma. I prezzi si intendono per merci da consegnare presso lo stabilimento della venditrice.
- 4.2 Eventuali mutamenti dei costi della materia prima e della manodopera, nonché del costo del denaro, intervenuti tra il momento dell'ordine e il momento dell'esecuzione, daranno facoltà di recesso alla venditrice, salvo che le parti non modifichino equamente le condizioni del contratto.

5. PAGAMENTI - RISOLUZIONE - INADEMPIENZA

- 5.1 I pagamenti debbono essere effettuati alla sede della venditrice o presso altro indirizzo comunicato dalla venditrice per iscritto nella conferma d'ordine. I pagamenti si intendono eseguiti presso la sede della venditrice anche se effettuati a mezzo di pagherò, o tratte pagabili su altre piazze, e ciò ad ogni effetto di legge. In caso di differenza delle condizioni fra l'ordine, e la conferma d'ordine si intendono convenuti i termini e le modalità indicati nella conferma d'ordine della venditrice, salvo che non siano stati contestati per iscritto dal compratore entro 10 gg. dalla spedizione della conferma. I pagamenti non pervenuti alla sede della venditrice o effettuati a chi non sia stato preventivamente autorizzato alla riscossione, mediante indicazione scritta dalla venditrice non liberano dal corrispondere obbligo il compratore.
- 5.2 Nel caso il compratore non effettui o ritardi i pagamenti parziali di una fornitura, anche se oggetto di contestazione, la venditrice avrà diritto, intimato per iscritto il saldo dei ratei scaduti, di dichiarare l'acquirente decaduto dal beneficio del termine e quindi di pretendere il saldo immediato di tutti i ratei scaduti e non. Nel caso di mancato pagamento di una fornitura, la venditrice avrà diritto di sospendere ogni altra consegna successiva, anche se ordinata, ai sensi dell'art. 1460 C.C. L'obbligazione a carico dell'acquirente di pagamento del prezzo deve essere adempiuta secondo le modalità stabilite perché in caso diverso il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ove la venditrice dichiarerà all'acquirente che intende valersi della clausola risolutiva.
- 5.3 Il pagamento della merce non potrà essere sospeso o ritardato per eccezioni di qualsiasi natura da parte del compratore.
- 5.4 In tutti i casi di ritardato pagamento l'acquirente dovrà alla venditrice senza necessità di costituzione in mora, l'interesse nella misura di 3 punti oltre il prime rate applicato in quel momento dagli istituti bancari, e ciò per il periodo intercorrente fra la scadenza dell'obbligazione e il pagamento a saldo. È fatto salvo altro diritto della venditrice, e cioè di pretendere la risoluzione di diritto del contratto. È sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni, specie nel caso di risoluzione contrattuale.
- 5.5 In caso di cessazione di pagamenti, o dichiarato fallimento, o istanza di concordato, o amministrazione controllata, od ogni altra situazione concretante uno stato di insolvenza, quali l'esistenza di atti di protesto di assegni, cambiali od altri effetti o titoli recanti la Vs. firma, cessa l'obbligo di esclusività delle attrezzature per cui la ALU BRIXIAS r.l. potrà disporre delle suddette a proprio uso e discrezione.

6. CONSEGNA

- 6.1 I termini previsti, per la produzione e la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono approssimativi. La venditrice non risponde di ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da cause non totalmente imputabili alla venditrice. È escluso che il ritardo comunque provocato possa dar diritto al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto. È consentito al compratore il recesso ove il ritardo superi di 60 giorni la data prevista di consegna.
- 6.2 La consegna dei prodotti potrà anche avvenire mediante consegne successive parziali.

7. SPEDIZIONI

- 7.1 La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine.
- 7.2 Qualora al trasporto debba provvedere il compratore, egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date preavvisate per iscritto dalla venditrice.
- 7.3 La merce si intende consegnata presso lo stabilimento della venditrice. Le spese di trasporto sono sempre a carico dell'acquirente salvo accordo contrario.

8. RECLAMI

- 8.1 Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto alle consegne successive. Il compratore userà diligenza e tempestività nell'esame e controllo della merce.
- 8.2 QUANTITÀ. Le irregolarità o gli ammanchi di merce debbono essere denunciati dal compratore, a pena di decadenza all'atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nel documento di trasporto qualora possa essere coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso deve dare comunicazione alla venditrice dell'irregolarità o dell'ammanco entro 8 gg. dal ricevimento della merce a mezzo raccomandata A.R.
- 8.3 QUALITÀ. Eventuali vizi o mancanza di qualità dovranno essere denunciati per iscritto alla venditrice entro 8 gg. dal ricevimento della merce mediante raccomandata. Per vizi o difetti che possano coinvolgere la responsabilità del vettore, la denuncia dovrà essere fatta a pena di decadenza, mediante segnalazione scritta nel documento di trasporto.
- 8.4 Le denunce dei vizi dovranno essere fatte a mezzo raccomandata e il loro contenuto dovrà consentire alla venditrice la possibilità di individuare la natura del vizio denunciato, per i conseguenti controlli. Vizi e difetti occulti od apparenti, dei prodotti, così come le difformità, daranno al compratore il solo diritto di richiedere la sostituzione, con esclusione di ogni responsabilità della venditrice per danni diretti o indiretti.
- 8.5 Se i vizi e la mancanza di qualità si riferiscono ad un quantitativo inferiore all'1% della fornitura, il compratore non avrà diritto alla sostituzione della merce.
- 8.6 In caso di denuncia fondata per vizi e difformità, l'acquirente avrà il dovere di restituire allo stabilimento della costruttrice la merce viziata o difforme e la venditrice avrà il solo obbligo di sostituire la merce con la stessa quantità di prodotti non viziati, né difformi. In tal caso nessuna ulteriore responsabilità graverà sulla venditrice, né per danni né per indennizzi od altro.

9. CESSIONE

- 9.1 La venditrice può cedere, senza bisogno del consenso dell'acquirente, questo contratto a terzi, dandone avviso al compratore. Il compratore potrà cedere il contratto solo col preventivo consenso scritto della venditrice.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 10.1 Sono considerate cause di forza maggiore oltre quelle classiche come la epidemia, la guerra, i terremoti, etc., l'incendio, i guasti ai macchinari e alle attrezzature, l'interruzione della fornitura di energia elettrica o di combustibili, carburanti o materie prime, le interruzioni dei trasporti, le disposizioni delle pubbliche autorità, le vertenze sindacali, gli scioperi anche aziendali, in altri termini tutti i fatti indipendenti dalla volontà della venditrice, che sfuggendo al suo controllo anche temporaneamente, impediscono o limitano il normale andamento della produzione e della vendita. In tal caso la venditrice avrà facoltà di ridurre il quantitativo della merce venduta, di spostare l'epoca della consegna e della spedizione, di recedere dalla vendita, senza alcun diritto del compratore.
- 10.2 Qualora il contratto non possa avere esecuzione per cause di forza maggiore in un termine superiore a 60 gg. da quello precisato nella conferma d'ordine, ciascuna parte potrà recedere dal contratto, senza alcun altro diritto.

11. FORO COMPETENTE

- 11.1 Per qualunque controversia relativa a questo accordo e a tutti i contratti che verranno stipulati fra le parti sottoscritte, per la fornitura delle merci di produzione della venditrice, è competente il Foro di Brescia in via esclusiva, con rinuncia da parte del compratore alle competenze alternative di altri fori, previste anche per connessione.

12. SPESE

- 12.1 Le spese di registrazione del contratto di vendita si intendono a carico dell'acquirente. Il compratore dichiara di aver letto le condizioni generali di vendita sopra precisate, di averle capite e di approvare specificatamente e per iscritto le condizioni di seguito numerate e riassuntivamente richiamate. - 1.1 Applicazione a tutti i contratti fra le parti delle condizioni generali di vendita. - 1.2 Modifica delle condizioni solo per iscritto. - 1.3 Consenso sulle condizioni essenziali per la conclusione del contratto. - 1.4 Modifica delle condizioni ad opera della venditrice. - 2.1 Termine di 10 giorni per denunciare le differenze di quantità. Tolleranza del 10%. - 2.2 Rimborso oneri a carico del compratore in caso di ritardo nel ritiro della merce. - 2.3 Caratteristiche della merce conformi a quelle del catalogo o della conferma. - 3.2 Presunzione che la merce ordinata non è coperta dal brevetto o da altri diritti di esclusiva. - 3.3 Richiesta scritta di produzione in esclusiva, eccezione fatta per i prodotti composti di soli elementi essenziali per i prodotti divulgati. - 3.4 Obbligo del compratore di pagare le spese di produzione delle matrici, nel caso di vendita in esclusiva. - 3.5 Proprietà delle matrici da parte della venditrice in ogni caso. - 3.6 Qualità del campione come riferimento della produzione. - 4.1 Applicazione dei prezzi della conferma d'ordine in caso di difformità con l'ordine. - 4.2 Facoltà di recesso del venditore in particolari condizioni di mercato. - 5.1 Obbligo dei pagamenti presso la sede della venditrice. Invalità di pagamenti fatti fuori della sede della venditrice. Invalità dei pagamenti fatti a terzi non autorizzati. - 5.2 Decadenza dal beneficio del termine. Risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento del prezzo secondo i termini e pattuiti. - 5.3 Divieto di sospensione dei pagamenti. - 5.4 Interesse moratorio di 3 punti oltre il prime rate, nel caso di ritardato pagamento del prezzo. - 6.1 Approssimazione dei termini di consegna. - 6.2 Facoltà per il venditore di fare consegne ripartite. - 7.1 Responsabilità dell'acquirente per merce uscita dallo stabilimento della venditrice. - 7.2 Responsabilità dell'acquirente per ritardi di consegna. - 7.3 La consegna si intende sempre presso lo stabilimento della venditrice. - 7.4 Responsabilità dell'acquirente anche nel caso di consegna franco destino. - 8.1 Inefficacia dei reclami limitati alla partita contestuale. - 8.2 Denuncia di ammanchi o irregolarità delle quantità delle merci da farsi nel documento di trasporto. Denuncia per altri motivi entro 8 giorni dalla consegna. - 8.3 Denuncia dei vizi e difformità da farsi nel documento di trasporto, se interessanti il vettore. Denuncia entro 8 giorni negli altri casi. - 8.4 Contenuto della denuncia dei vizi e difformità. - 8.5 Limitazione della responsabilità del venditore in caso di difformità e Vizi alla sola sostituzione della merce. - 9.1 Facoltà per il venditore di cedere il contratto. - 10.1 Qualifica di fatti come ipotesi di forza maggiore. - 10.2 Facoltà di recesso contrattuale. - 11.1 Foro competente. - 12.1 Spese di registrazione.